



Decreto Cura Italia

Consulenti Associati

Cassa Integrazione

- I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna , nonché quelli che impiegano lavoratori dipendenti in quelle regioni, **possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione comunque per un periodo massimo di un mese.** L'agevolazione riguarda solo i lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020
- Inoltre il decreto prevede che datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19". La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, **per una durata massima di 9 settimane** e, comunque, entro il mese di agosto 2020

Fondo centrale di garanzia PMI

Il decreto Cura Italia prevede il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia PMI, ma cos'è questo Fondo?

- Con il Fondo di garanzia, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. **La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento**
- **Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti** iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico
- L'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi
- L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. **Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda**

Fondo centrale di garanzia PMI

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, il Fondo centrale di garanzia PMI viene rafforzato:

- **Esso si applica sui nuovi finanziamenti o sulle rinegoziazioni dei debiti già esistenti** che prevedono l'erogazione di un credito ulteriore almeno pari al 10% (ad esempio erogazione di nuovi € 10.000 su un debito esistente di € 100.000)
- La garanzia viene concessa a titolo gratuito (precedentemente era a pagamento)
- L'importo massimo garantito per singola impresa viene elevato a 5 milioni di euro
- **Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento**, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro
- Vengono semplificati gli adempimenti burocratici che **permettono l'utilizzo del Fondo anche ad imprese in difficoltà finanziaria** (ad esempio notevolmente semplificata la procedura per la richiesta di finanziamenti fino a € 20.000)

Estensione Fondo Gasparrini

- A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini consistenti, tra l'altro, **nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale**
- A tal fine, è necessaria, un'autocertificazione in cui si attesti che, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura** o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità competente per l'emergenza coronavirus
- Ai fini dell'accesso non è richiesta la presentazione dell'Isee
- Il mutuo contratto non deve essere superiore a € 250.000

Sostegno finanziario alle PMI

Vengono previste, per le PMI le seguenti misure di sostegno finanziario:

- **Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020** o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020**
- Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
- **Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato**, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale (in modo da continuare nel mentre a pagare gli oneri finanziari e ridurre le rate future)

Sostegno finanziario alle PMI

- **Per accedere alle misure di sostegno finanziario, è necessaria una comunicazione da parte dell'impresa alla Banca nella quale essa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19**
- Le banche non hanno la possibilità di valutare se acconsentire o meno alle modifiche delle condizioni contrattuali
- Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori

Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi

- **Tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti** e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che **scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 sono sospesi**
- I predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni
- **I versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva, sono sospesi** ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi **non superiore a 2.000.000 di euro** (bilancio 2019)
- **Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo** a decorrere dal mese di maggio 2020
- Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta
- **Le rateazioni legate a conciliazioni e mediazioni non sono sospese**

Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi

- **Indipendentemente dal volume degli affari, viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori colpiti dalla crisi (es. i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.)**
- Per queste categorie, è previsto inoltre il rinvio del versamento anche dell'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020
- Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi)

Ulteriori Provvedimenti

- L'art. 46 predispone il **blocco dei licenziamenti per 60 giorni, indipendentemente dal numero di dipendenti**. Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
- **Viene estesa la possibilità di trasformazione in crediti di imposta delle perdite fiscali**. In particolare, tale possibilità è concessa alle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni
- **Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata Inps**, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, **pari a 600 euro**. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. Non sono ancora state chiarite le modalità di erogazione (possibile un *click day*)

Ulteriori Provvedimenti

- Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario**

Limite massimo di spesa per beneficiario	20.000 euro
Limite massimo del credito per beneficiario	10.000 euro
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

- Viene riconosciuto per l'anno 2020, agli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 (per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1)**
- Dall'agevolazione sono esclusi alcuni soggetti (es farmacie, **commercianti al dettaglio di prodotti alimentari**, bevande e tabacco in esercizi specializzati, **commercianti al dettaglio di articoli di profumeria**, prodotti per toletta e per l'igiene personale, **ferramenta...**)


Ammontare del credito	60% del canone di locazione del mese di marzo 2020
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

Sospensione Accertamenti Fiscali

Dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi:

- i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione della documentazione integrativa;
- i termini per aderire al regime di adempimento collaborativo da parte dei contribuenti;
- i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- i termini per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- i termini per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
- i termini per il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (patent box)



Consulenti Associati Contatti

Mantova

Via Valsesia, 55
46100
Tel. +39 0376 220 450

Verona

Via Teatro Filarmonico, 12

Web

www.consulentiassociati.org